

XIV.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina nello Stato Maggiore generale della R. Marina — Approvazione degli articoli 1 all'8 — Emendamento all'articolo 9 del Senatore Edoardo Castelli combattuto dal Ministro della marina — Replica del Senatore Castelli — Dichiarazione del Senatore Serra (relatore) — Approvazione dell'emendamento Castelli, dell'art. 9 e dei successivi — Approvazione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per la conversione in legge del Decreto R. relativo all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure — Discussione sul progetto di legge per la restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia tra Annecy e Ginevra — Modificazione all'articolo unico proposta dall'Ufficio Centrale — Adozione del medesimo nonchè dei seguenti progetti: 1. Per una spesa straordinaria per provvista di materiali in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato — 2. per l'ampliamento dell'area dello scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina, e più tardi intervengono anche i Ministri dei Lavori pubblici, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizione:

Il Senatore, segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3302. Il sacerdote Gaetano Corcioni di Napoli ricorre al Senato onde ottenere un aumento alla pensione accordatagli per le sofferte persecuzioni politiche. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Bellelli dà lettura delle lettere dei Senatori Simonetti, Salmour ed Araldi colle quali i due primi per affari di famiglia e l'altro per motivi di salute domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fauno omaggio al Senato:

Il signor Gennaro Trombetta, consigliere alla Corte d'appello d'Ancona, di alcune copie di un suo opuscolo *Sull'organizzazione del giuri*.

Il Sindaco di Genova di n. 240 esemplari di una *Memoria del prof. Gerolamo Boccardo intorno al contingente assegnato alla Liguria dal progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il Prefetto di Reggio (Calabria ultra 1.a) degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Genova, di n. 20 esemplari degli atti di essa Camera, riflettenti il Trattato di commercio e di navigazione concluso colla Francia.

Il signor Gaetano Giuseppe Barbetta, di un suo fascicolo manoscritto contenente nozioni statistiche sulla Lombardia.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI SEI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Interrogo il Senato se, essendo presente il Ministro della Marina, intenda portare per primo in discussione il progetto di legge per lo stabilimento di

un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina nello stato maggiore generale della Regia Marina.

Se non c'è osservazione in contrario terrò il Senato per assenziente, e gli chiederò di dispensarmi dal leggere tutto il testo del progetto di legge.

Prego il signor Ministro della Marina di dichiarare se accetti in massima il progetto dell'Ufficio Centrale e se consenta che la discussione sia aperta sul testo del medesimo.

Ministro della Marina. Accetto tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, e non ho per ciò difficoltà che la discussione sia aperta sopra il progetto da esso redatto.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

(V. *Atti del Senato*, N. 23.)

Art. 1.

« Alle vacanze esistenti nel numero delle Guardie-marina, le quali non si possano colmare coi mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare, sarà provvisto nel modo prescritto dalla presente legge. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È aperto un corso suppletivo alle Regie Scuole di marina per aspiranti al posto di Guardia-marina di prima classe nello stato maggiore generale della Regia Marina. »

» Il corso di cui nel precedente alinea sarà fornito:

» a) Dagli allievi delle Regie Scuole di marina che al primo del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.

» b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saran preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per la indipendenza italiana. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'esame di concorso di cui al § b dell'articolo precedente sarà aperto col primo del prossimo mese di ottobre, e vi verranno ammessi i giovani che facciano constare:

» a) Di essere italiani;

» b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;

» c) Di aver compiuto al 1° novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di non aver oltrepassato il ventunesimo.

» Il limite superiore dell'età è esteso al ventiquattresimo anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovino nell'età tra i 21 e i 24 anni dovranno far con-

stare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Essi giovani dovranno inoltre prestare con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:

» Matematiche pure sino al primo anno compito di corso delle università;

» Elementi di fisica generale e sperimentale;

» Elementi di geografia;

» Elementi di lingua francese;

» Lingua italiana. »

Pregherò il signor relatore di volermi dire se è esatta la parola « prestare con successo un esame; » vocabolo insolito ?

Senatore Serra Francesco, Relatore. Dovranno subire con successo un esame.

Presidente. Rileggerò l'articolo 4 colla variante introdotta.

« Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle seguenti materie, cioè: (V. sopra). »

Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 5.

« I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del 3° e 4° anno di corso delle Regie Scuole di marina. »

» Si gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come guardia-marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle guardie-marina di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito R. Decreto e durerà 12 mesi. »

(Approvato.)

Art. 7.

« La nave di cui all'articolo precedente sarà considerata, per gli effetti della legge 20 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace. »

» Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani iscritti al corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a sottotenente di vascello.

» Per quelli già appartenenti alla marineria militare

dello Stato sarà considerato però come continuazione del servizio militare. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Durante il periodo del corso suppletivo per giovani che vi sono iscritti restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare. »

(Approvato.)

Art. 9.

« La nomina a guardia-marina di prima classe avrà luogo tosto compiuto l'intero anno di corso, nel modo seguente:

» 1. Gli allievi del quarto anno di corso delle scuole di marina, colla rispettiva anzianità fra di loro, da stabilirsi secondo il risultato degli esami.

» 2. Saranno classificati al seguito e in conformità dell'esito degli esami colla rispettiva anzianità fra di essi, tutti gli altri aspiranti al suddetto grado.

« Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'articolo 6.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta a norma del prescritto agli articoli 24 e 34, § 4, del Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Castelli**.

Senatore **Castelli Edoardo**. La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 9 è una riproduzione emendata dell'articolo 12 del progetto ministeriale.

In quest'art. 12 era detto:

« Gli aspiranti nominati guardia-marina di prima classe, qualunque sia la loro provenienza, saranno classificati secondo l'esito degli esami che dovranno prendere al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi col Regio Decreto di cui all'articolo 6. »

L'Ufficio Centrale si è fatto carico di una considerazione dettata da sentimento di giustizia; ha considerato che la condizione degli allievi delle scuole doveva meritare loro un riguardo per rispetto alla classificazione sopra quelli che sarebbero ammessi in forza delle disposizioni di questa legge, ed ha stabilito in conseguenza per gli allievi del quart'anno, che quando si tratterà di classificare i guardia-marina di prima classe l'anzianità sarà regolata fra loro soli; che cioè non concorreranno coi nuovi ammessi, i quali, qualunque sia l'esito più o meno brillante degli esami, non potranno mai precedere gli allievi di quart'anno.

Come ho già osservato, con questa disposizione si è

reso omaggio ad un principio di giustizia; naturalmente gli allievi di quart'anno, gli allievi che sortono da un collegio di marina avendo fatto studi speciali e varie campagne di mare e le loro famiglie avendo dovuto inoltre spendere un rilevante capitale, non è giusto di esporli per l'esito più o meno brillante di un unico esame a perdere l'anzianità in confronto di giovani che non hanno studiato che un solo anno.

A me pare però che l'Ufficio Centrale nel fare in tal modo omaggio ad un principio di giustizia si sia fermato a metà strada. Esso ha detto: gli allievi di quarto anno non concorreranno cogli altri nel determinare la anzianità; ma e quelli del terzo anno? Gli allievi di terzo anno non sono sicuramente in condizioni così favorevoli come quelli del quarto, quindi non devono concorrere con essi, nè aver su di essi la precedenza, ma non v'è ragione per cui questi allievi di terzo anno non abbiano la precedenza sui nuovi ammessi al semplice corso supplementare.

Questa verità, secondo me, non era neppure sfuggita al Ministero nel suo progetto, come non è sfuggita all'Ufficio Centrale; ed infatti nell'art. 5 del progetto dell'Ufficio Centrale, che è la riproduzione dell'art. 5 del progetto ministeriale è detto: « I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi di terzo e quarto anno di corso delle regie scuole di marina. »

Si è detto: apriamo un corso suppletivo, ammettiamovi allievi di quarto e di terzo anno e giovani che subiscano un esame d'ammissione. Ma nel riunire tutti questi giovani in una sola scuola non è giusto che vadano confusi.

Gli allievi del terzo e quarto anno hanno un diritto di precedenza; dunque nel classificarli facciamo una distinzione giusta del merito rispettivo nello sperimento cui saranno assoggettati, ma i nuovi ammessi siano sempre posteriori tanto a quelli di quarto quanto a quelli di terzo anno.

Ecco il principio già applicato per regola al momento dell'ammissione.

Dunque i giovani di terzo e di quarto anno durante l'anno d'esperimento precedono i nuovi ammessi. Si viene all'esame, tutti sostengono l'esame in modo da essere approvati guardia-marina di prima classe. Ma allora la cosa è diversa: non più per tutti, cioè, tanto per quei di 4° come per quei di 3° anno è stabilita la precedenza sui nuovi ammessi: giacchè mentre quelli del quarto anno di corso, qualunque sia l'esito più o meno brillante del loro esame, in confronto coi loro compagni, hanno sempre sui medesimi la precedenza nella fissazione dell'anzianità, quelli del terzo invece non precederanno gli aspiranti, stati, per via di eccezione, ammessi al corso suppletivo, e non in quanto si saranno più di essi distinti nell'esame finale, e ciò perchè si è creduto dall'onorevole signor Ministro della Marina, e con esso dall'Ufficio Centrale, che verificandosi nel-

l'esame suddetto un risultato eguale, non vi sarebbe più ragione di dare la precedenza agli allievi del terzo anno.

Però la ragione che aveva indotto ad applicare agli allievi del quarto anno questa misura esiste tuttavia in realtà, anche in questo secondo caso.

Gli allievi del terzo anno per arrivare a questo corso hanno già subito negli anni precedenti importantissimi esami; e primo di tutti vi è l'esame di ammissione, che a seconda degli ultimi ordinamenti è assai difficile, poichè devono i giovani essere versati su molte materie; poi vi ha l'esame del primo anno, in cui s'insegna algebra, trigonometria piana e sferica, navigazione piana, elementi di geometria analitica, e principii di geometria descrittiva, letteratura italiana, lingua francese, disegno; e poi quello del secondo anno in cui s'insegna il calcolo infinitesimale, fisica sperimentale coi primi elementi di chimica, letteratura italiana, storia, geografia, lingua inglese.

Questi sono gli esami che hanno già subito gli allievi del terzo anno: di più essi hanno già fatto tre campagne di mare, ed ecco il motivo per cui non dovrebbero, secondo me, questi allievi essere messi a pari con giovani che non subiscono che un semplice esperimento che è di poco superiore all'esame d'ammissione degli allievi secondo gli attuali programmi e che non hanno ancora navigato, nè speso neppure un soldo; mentre gli studi degli allievi del terzo e del quarto anno, han loro costato 1300, 1400 e più franchi all'anno; donde consegue che il mantenere la disposizione nei termini proposti dall'Ufficio Centrale non sarebbe conforme a giustizia e contraddirebbe a quella gradazione che è stabilita nell'articolo 5 tanto del Ministero che dell'Ufficio Centrale, ed anche in parte nello stesso articolo 9.

Io quindi per queste considerazioni proporrei il seguente emendamento all'articolo che si discute:

« Le nomine a guardia marina di prima classe avranno luogo appena compiuto l'anno di corso suppletivo.

» I nominati ai suddetti gradi saranno ripartiti in tre classificazioni: si comprenderanno nella prima gli allievi di quarto anno di corso delle Regie scuole di marina, nella seconda gli allievi di terzo anno delle suddette scuole, nella terza tutti i giovani menzionati alla lettera b dell'articolo 2 (che sono quelli che avranno superato l'esperimento prescritto nel predetto articolo.)

» L'anzianità, salvo la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.

» In ogni classificazione l'anzianità per quelli che vi sono compresi sarebbe determinata dal merito rispettivo che risulterà dagli esami, ma la classificazione per contro sarà determinata dai rispettivi anni di corso, ossia in ragione della maggiore o minore durata ed estensione degli studi rispettivamente fatti.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Castelli ha dato all'articolo 5 un'interpretazione più larga di quella che era in mente del Ministero e dell'Ufficio Centrale.

Stabilendo che i giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esame saranno classificati per ordine di merito, e dopo gli allievi del terzo e quarto anno, il Ministero non ha fatto che classificarli nelle scuole, ed era evidente che per classificarveli avevano il diritto di essere primi quelli che già appartenevano alla marina, e così gli allievi del quarto prima di quelli del terzo; gli allievi del terzo prima di quelli del secondo e successivamente; ma questa classificazione non aveva influenza alcuna sulla posizione che dovrebbero avere questi allievi alla fine del corso, per cui l'articolo 5 non pregiudica affatto il successivo.

Il Ministero si era indotto a proporre che tutti gli allievi o venissero dalle Università, o dalle scuole di marina, concorressero egualmente nella promozione per il principio che quanto maggiore è la concorrenza, tanto maggiore è l'incitamento a studiare.

Le eccezioni in uno stesso corso in generale non producono il risultato che i più favoriti sono quelli che studiano di più, e l'effetto non è molto buono quando coloro che hanno studiato meno passino avanti a quelli che hanno studiato di più.

Però l'Ufficio Centrale ha fatto un'osservazione che il Ministero ha giudicato giusta.

Gli allievi che entrano nel quarto anno hanno fatto studi i quali non sono fatti nè da quelli del terzo, nè da quelli del corso suppletivo. Di più hanno cinque campagne di mare, epperchè era naturale che questi giovani i quali hanno fatto già studi che non sono fatti dai loro colleghi, che già da tre anni fanno parte delle scuole, che non guadagnano nulla nella loro promozione con questo stabilimento del corso suppletivo, giacchè il loro corso finisce al primo novembre come avrebbe finito l'anno venturo, era naturale, dico, che si facesse per loro un'eccezione, un favore, perchè realmente vi hanno diritto.

Quelli che entrano attualmente nel terzo anno, non si trovano nelle stesse condizioni, giacchè hanno fatto lo studio di coloro che prendono l'esame del corso suppletivo.

E qui permetta l'onorevole Senatore propinante ch'io dica ch'egli ha preso un equivoco dicendo: il corso che hanno fatto quelli che entrano nel terzo anno, mentre invece è il corso che hanno fatto quelli del terzo anno e che entrano nel quarto.

Mi pare che abbia parlato di calcolo infinitesimale; questo è appunto uno studio che si fa nel terzo anno per entrare nel quarto; quindi questi giovani allievi si trovano aver fatto perfettamente gli stessi studi che quelli che vengono ammessi nel corso suppletivo; essi

guadagnano un anno per diventare guardiamarina di prima classe; oltre a ciò i parenti invece di sborsare per due anni la pensione, hanno il vantaggio che non la sborsano più; ed i loro figli sono pagati a 1500 franchi.

Parve dunque che, fuori del diritto acquisito quando questi allievi del terzo anno erano entrati nel collegio, non ci fosse una ragione per dare ai medesimi un privilegio sopra gli altri i quali sarebbero meno incoraggiati, e finirebbero sempre, qualunque studio facessero, per essere gli ultimi del corso.

Per conseguenza, non posso con mio dispiacere accettare l'emendamento del Senatore Castelli perchè lo crederei realmente nocivo agli andamenti degli studi.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Castelli comprende solo la prima parte dell'articolo 9?

Senatore Castelli. Sì, si comprende la prima parte. Le esclusioni stanno come sono proposte.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Castelli (V. sopra).

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Castelli Edoardo. Sicuramente, come osservava l'onorevolissimo signor Ministro della marina, e credo di averlo premesso anch'io, la condizione degli allievi di quarto anno è più favorevole di quel che lo sia quella degli allievi di terzo anno. Ma non mi pare che da ciò consegua, che mentre si è riconosciuto giusto di dar la precedenza agli allievi di quarto anno su quelli di terzo, e su quelli nuovamente ammessi, sia egualmente giusto di non darne nessuna a quelli di terzo anno.

Il signor Ministro ha fatto osservare che io probabilmente devo avere sbagliato nell'indicare la natura degli studi sui quali dovea aggirarsi l'esame degli allievi del terzo anno; ha creduto che io abbia equivocato, od abbia letto il programma degli esami per entrare nel corso di quarto anno supponendo che fosse quello per entrare nel corso di terzo anno.

Ecco come è concepito l'art. 10 del Regolamento (che credo sia quello in vigore) del febbraio 1861:

« La istruzione da darsi nelle regie scuole sarà ripartita come segue:

» Primo anno. — Algebra — Trigonometria piana e sferica — Navigazione piana — Elementi di geometria analitica e principii di geometria descrittiva — Letteratura italiana — Lingua francese — Disegno.

» Secondo anno di corso (e questo comprende gli studi che fanno quelli che alla fine di quell'anno preaddendo l'esame, entrano nel terzo anno di corso):

» Calcolo infinitesimale — Fisica sperimentale coi primi elementi di chimica — Letteratura italiana — Storia — Lingua francese — Lingua inglese — Disegno. »

Procederò oltre nella lettura perchè il Senato senta qual è tutto il corso degli studi che si deve fare normalmente.

« Terzo anno. — Elementi di meccanica razionale — Astronomia nautica — Idrografia — Letteratura italiana — Storia — Geografia — Lingua inglese.

« Compiuto con successo un tal corso, l'allievo riceverà il grado di guardia marina di seconda classe conforme al disposto dell'articolo 19 (Sono quelli che entrano nel quarto anno). »

Quando sono entrati nel quarto anno che cosa occorre? « Corso complementare — Principii di meccanica applicata — Teoria della nave — Elementi di costruzione navale — Tattica navale — Nozioni di fortificazione, artiglieria ed arte militare — Geografia — Lingua inglese — Manovra navale — Descrizione e condotta della macchina a vapore marina — Esercizi e disegni idrografici. »

Dunque gli allievi di terzo anno di corso, secondo queste disposizioni del regolamento, sono quelli che hanno già sostenuto l'esame, del quale fa parte il calcolo infinitesimale. Ora l'esame che devono prendere quelli che aspirano al corso supplementare stabilito da questa legge in che cosa consiste? « Matematiche pure sino al primo anno compiuto di corso delle università — Elementi di fisica generale e sperimentale — Elementi di geografia — Elementi di lingua francese — Lingua italiana. »

Tutti elementi. Evidentemente gli studii già fatti dagli allievi di terzo anno sono assai più estesi, di quelli che si richiedono per l'anzidetto sperimento. Ma dunque questi allievi sono indubbiamente in condizioni d'istruzione d'assai superiore a quelle di questi giovani.

Ma allora perchè metterli in massa? Allora perchè se sosterranno essi gli esami egualmente bene (potranno sostenerli più o meno brillantemente, ma sufficientemente bene), perchè dovranno perdere quell'anzianità che, al momento in cui i loro genitori li hanno messi in collegio avevano già in certo modo assicurata, in concorrenza di quei pochi compagni che intrapresero contemporaneamente ad essi il corso normale?

Senza quindi distendermi in più lunghi ragionamenti, prego il Senato d'introdurre nella legge che discutiamo il sovra proposto emendamento,

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Sono obbligato di fare una rettificazione.

Quando si è parlato del corso di studi, ho detto che questi giovani non avevano fatto lo studio relativo al calcolo infinitesimale: scorgo invece dal decreto il contrario.

Avevo consultato ufficiali pratici di marina e da essi mi venne detto che non l'avevano fatto; ma dal momento che l'hanno fatto, la difficoltà che io muoveva cade da se stessa.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor Senatore Castelli?

Senatore **Serra Francesco**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta.

Presidente. Rileggerò l'emendamento del signor Senatore **Castelli**.

Avvertono i signori Senatori che esso si sostituisce ai tre primi capoversi dell'art. 9.

Senatore **Castell Edoardo**. Si sostituisce a tutto l'articolo meno i casi di esclusione.

Presidente. Il suo emendamento prende i tre primi capoversi dell'art. 9, dimodochè quando fosse approvato verrebbe in discussione e in votazione la parte che segue, cioè « Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'art. 6.

Ne saranno esclusi, ecc.

Senatore **Castelli Edoardo**. Per non prolungare la discussione io accetto che l'emendamento si sostituisca alle tre prime parti dell'articolo; insomma accetto tutto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale sostituendo nella prima parte ciò che ho letto.

Presidente. A termine del regolamento io devo mettere ai voti l'emendamento spiccato; dopo metterò ai voti la parte che rimane dell'articolo del progetto.

Rileggo ora l'emendamento proposto dal signor Senatore **Castelli** (*V. sopra*)

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la parte rimanente dell'articolo:

« Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'art. 6.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta a norma del prescritto agli articoli 24 e 34, § 4 del Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

Se non si domanda la parola metto ai voti questa parte dell'articolo che ho letto.

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo nella conformità che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

• Art. 10.

« I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina quei giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso

delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 dell'Ordinamento 21 febbraio 1861.

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento, quei giovani provenienti dalla marineria militare.

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »

Pregherò l'Ufficio Centrale a dirmi se crede indispensabile di lasciare la parola quei giovani. Mi pare che se si dicesse: i giovani si otterrebbe lo stesso effetto e la redazione sarebbe più esatta.

Senatore **Serra**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà ad accettare questa modificazione.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo colla variazione accennata.

Art. 10.

» I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 dell'Ordinamento 21 febbraio 1861;

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento, i giovani provenienti dalla marineria militare;

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »

Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 10 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 11.

« Per eccezione al prescritto dell'articolo precedente i giovani esclusi pel motivo indicato al § b dell'articolo 9, qualunque sia la loro provenienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo qualora venisse ordinato con altra legge successiva, e riunissero la condizione da questa stabilita. »

(Approvato.)

Ora ci sarebbe da votare l'art. 12, ma alcuni Senatori si sono assentati dall'aula; converrà che i signori segretari abbiano la bontà di verificare il numero dei presenti. (*Rumori*.)

Ciò è imposto dal Regolamento; l'Ufficio di presidenza non fa altro che compiere il suo dovere.

Prego i signori segretari di voler assistere l'Ufficio di presidenza: si tratta di determinare se vi ha il numero legale.

Credo però che si possa proseguire intanto che giun-

gano i signori Ministri che appartengono al Senato e che si sono fatti chiamare.

Articolo 13 che rimane 12 perchè soppresso l'articolo 12. Trattandosi di legge iniziata in Senato non è il caso di desperire il voto sulla soppressione.

Art. 12.

« Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardiamarina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863 e 1864 in un capitolo apposito intitolato: *Corso straordinario suppletivo alle Regie Scuole di marina.*

» È aperto all'uopo al Ministero della Marina un credito di L. 318.000 — delle quali L. 53.000 nel bilancio del 1863 e L. 265.000 in quello del 1864. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 12 che è l'ultimo lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Se il Senato lo stima si passerà alla discussione di un altro progetto di legge, aspettando che giungano i signori Senatori Ministri.

Viene in discussione il progetto per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali, progetto stato emendato dall'Ufficio Centrale e che sarebbe concepito in questi termini:

(V. *Atti del Senato*, N. 11.)

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Napoli la proprietà di tutti i fabbricati e terreni posseduti dallo Stato esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

» Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi e a ridurre il terreno ceduto a grande piazza od a giardino pubblico. »

Non è presente il signor Ministro delle Finanze, prego perciò i signori Ministri presenti a volermi dire se s'incaricano di sostenere la discussione su questo progetto di legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si accetta.

Presidente. La prego anche di volermi dire se accetta la modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale che consiste nell'aggiunta delle parole e *conservare.*

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale. (V. *sopra.*)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, si passerà allo squittinio segreto trattandosi di un solo articolo e si farà una sola chiamata.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle bonificazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Sulla legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina:

Votanti	91
Favorevoli	86
Contrari	5

Il Senato approva.

Sulla legge per cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali:

Votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti onde potere proseguire i nostri lavori secondo l'ordine del giorno.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla conversione in legge del Reale Decreto per la proroga nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure. (V. *Atti del Senato*, N. 24.)

I signori Senatori hanno sotto gli occhi il tenore del Decreto Reale del 31 dicembre 1862, perciò non credo necessario darne lettura.

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola leggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« È convalidato il regio decreto 31 dicembre 1862, n. 1088, col quale è stata prorogata al 1° luglio 1863 l'attuazione nelle provincie meridionali della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure, salva l'esecuzione del regolamento 13 ottobre 1861, per la fabbricazione dei pesi e delle misure »

Trattandosi d'un articolo unico non è il caso di provocare il voto per alzata e seduta.

Se il Senato lo stima, passeremo alla discussione di un altro progetto di legge, e si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla restituzione della cauzione ai concessionarii della ferrovia fra Annecy e Ginevra.

Leggo il progetto di legge. (V. *Atti del Senato*, N. 27.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggo l'articolo.

Senatore Lauzi. Il relatore dell'Ufficio Centrale ha bisogno di dire alcune parole.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale

Senatore Corsi, *Relatore.* Quando era già stampata la relazione su questo progetto di legge, si prese accordo dai membri dell'Ufficio Centrale di proporre al Senato la soppressione delle ultime parole dell'articolo del tenore seguente:

« Derogando con ciò alla penalità sancita dall'ultimo alinea dell'articolo precitato. »

Presidente. Prego l'Ufficio Centrale di prendere posto al banco delle Commissioni.

La parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Corsi, *Relatore.* L'Ufficio Centrale a maggiore spiegazione della sua relazione stampata, mentre propone l'adozione della legge, sopprimerebbe, come dissi, le ultime parole: « Derogando con ciò alla penalità sancita dall'ultimo alinea dell'articolo precitato. » Ne dirò la ragione.

Nella esposizione dei motivi per approvare questa legge l'Ufficio Centrale, alla maggioranza de' suoi membri (ce ne ha uno contrario) fu d'avviso che non fosse questione che di un atto di giustizia il restituire queste L. 300,000 ai sigg. Blanc e Mattù, e fu pure d'avviso che non solo fosse atto di giustizia, ma che non fosse il caso di far menzione di nessuna penalità; quindi non fosse il caso di lasciare scritto nella legge le parole anzidette.

Presidente. L'Ufficio Centrale propone di togliere dall'articolo unico di questa legge le ultime parole: « Derogando con ciò alla penalità sancita dall'articolo precitato. » Il signor Ministro dei Lavori Pubblici aderisce a questa proposta?

Ministro dei Lavori Pubblici. Non faccio difficoltà.

Senatore Corsi, *Relatore.* Per modo di correzione pare all'Ufficio che invece di dire « il Governo è autorizzato a restituire ai signori Maurizio Blanc, ecc. » basterebbe dire « alli Maurizio Blanc, ecc. »

Presidente. Rileggo l'articolo unico nella conformità proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro.

« Il Governo è autorizzato a restituire alli Maurizio Blanc e Giovanni Mattù, o loro aventi causa, il deposito di L. 300,000 fatto nella Cassa dello Stato nel 1857, per la cauzione preliminare prescritta dall'art. 19 della convenzione relativa alla concessione di una ferrovia fra Annecy e Ginevra, approvata con legge 4 giugno detto anno. »

Se non si domanda la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo si passerà allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che ci sono ancora altri progetti all'ordine del giorno: quindi dopo questo squittinio si continuerà la discussione.

(Il Senatore, *Segretario*, Sao Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto relativo all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure.

Votanti 89
Voti favorevoli 87
Voti contrari 2

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia fra Annecy e Ginevra:

Votanti 89
Voti favorevoli 83
Voti contrari 6

Il Senato approva.

Vogliono i signori Senatori riprendere i loro posti. Rimangono ancora all'ordine del giorno due progetti di legge.

Esauriti questi, io non potrei indicare al Senato la prossima sua convocazione mentre si stanno attendendo parecchie relazioni.

Spero che queste non si faranno lungamente aspettare ed appena saranno raccolte in numero sufficiente i Senatori saranno avvisati a domicilio.

Viene in discussione il progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per provvista di materiale in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato.

Leggo il progetto di legge (V. *Atti del Senato*, N. 34).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 800 mila per provvista di materiali per i lavori del Genio da assegnarsi in dotazione alle piazze di Pavia, Pizzighettono, Piacenza, Bologna, Ancona, secondo risulta dai calcoli degli Ufficiali titolari del Genio ed approvati dal Ministero della Guerra. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Detta spesa sarà oggetto di apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Guerra col N. 61 e sotto l'indicazione di: *Materiale del Genio per dotazione delle piazze forti.* »

(Approvato.)

Art. 3.

« Essa sarà ripartita in varii esercizi, cioè per lire 300,000 per il 1863, e per le rimanenti L. 500,000 nei successivi bilanci. »

(Approvato.)

Viene in ultimo il progetto di legge per l'ampliamento dell'area dello scalo delle merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

Leggo il progetto di legge (*V. Atti del Senato, N. 33*).
La discussione generale è aperta.
Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire duecentoventi mila per l'ampliamento dell'area e dei binari dello Scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori pubblici del corrente 1863, sotto un nuovo articolo portante il numero 2 del capitolo 172, colla denominazione: *Ampliamento dell'area della stazione di Torino per servizio delle merci.* »
(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.
(Il senatore, *Segretario*, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per l'ampliamento dell'area dello Scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

Votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per autorizzazione d'una spesa straordinaria per provvista di materiale in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato.

Votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5).